



Istituto Comprensivo
"BALILLA - COMPAGNONE - RIGNANO G."
San Marco in Lamis (FG)



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

TITOLO I – ALUNNI

Art.1 - Ingresso e accoglienza

Art.2 – Uscita

Art.3 – Comunicazione scuola-famiglia

Art.4 – Ritardi e assenze

Art.5 – Esoneri

Art.6 – Materiale ammesso a scuola

Art.7 – Norme di comportamento

Art.8 – Diritto di trasparenza nella didattica

TITOLO II - DOCENTI

Art.9 – Ingresso e uscita alunni

Art.10 – Assistenza e vigilanza in orario scolastico

Art.11 – Adempimenti connessi agli infortuni degli alunni

Art.12 – Somministrazione farmaci

Art.13 – Compilazione registri

Art. 14 – Rapporti con gli alunni e famiglie

Art. 15 – Norme di comportamento

TITOLO III – GENITORI

Art.16 – Patto educativo di corresponsabilità

Art. 17 – Uscita autonoma degli alunni dalla scuola

Art.18 – Doveri dei genitori verso la scuola

Art.19 – Colloqui con gli insegnanti

Art. 20 – Consultazione delle verifiche

Art. 21 – Accesso ai genitori ai locali scolastici

Art.22 – Diritto di assemblea

Art.23 – Sciopero del personale scolastico

TITOLO IV – COLLABORATORI SCOLASTICI

Art.24 – Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

TITOLO V – PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art.25 – Ruolo del personale amministrativo

TITOLO VI – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.26 – Violazioni da parte del personale

Art.27 – Violazioni da parte dei genitori

Art.28 – Violazioni da parte degli alunni e sanzioni

CAPO I – SCUOLA PRIMARIA

Art.29 – Mancanze lievi e sanzioni disciplinari

Art.30 – Mancanze medie e sanzioni disciplinari

Art.31 – Mancanze gravi e sanzioni disciplinari

CAPO II – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art.32 – Mancanze lievi e sanzioni disciplinari

Art.33 – Mancanze medie e sanzioni disciplinari

Art.34 – Mancanze gravi e sanzioni disciplinari

Art.35 – Le note disciplinari

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 – Garanzie

Art.37 – Impugnazioni

Art.38 – Organo di Garanzia

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (New York 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Il Regolamento di Istituto dovrà essere di stimolo all'impegno fattivo di tutte le componenti della scuola per il corretto andamento di tutte le attività che si svolgono al suo interno e che dovranno tener conto anche del contesto sociale esterno alla vita scolastica. Perciò la scuola e le famiglie devono impegnarsi in un comune progetto educativo, affinché gli studenti assumano anche la consapevolezza che un comportamento rispettoso degli altri e attento alla cosa pubblica è il fondamento della vita collettiva. La scuola è un insostituibile luogo di formazione culturale, di crescita, di partecipazione, di educazione alle regole della democrazia.

Il Regolamento di Istituto nasce dall'esigenza di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni, ma vengano interiorizzate e vissute in modo da divenire concrete modalità operative.

TITOLO – I

ALUNNI

Art. 1 Ingresso e accoglienza
--

L'orario di ingresso per i bambini della **Scuola dell'Infanzia** è fissato dalle ore 8:00 alle ore 9:20. In casi eccezionali, previa comunicazione dei genitori, i docenti sono tenuti ad accogliere i bambini anche dopo le ore 9:20. Senza preavviso, i bambini saranno comunque ammessi a scuola ma i genitori, dopo tre episodi (segnalati su apposito modello di sezione), dovranno motivare il ritardo al Dirigente Scolastico.

I bambini vengono accompagnati dai genitori all'ingresso della scuola, provvederanno i collaboratori ad accompagnarli in sezione.

Nella prima settimana, dell'anno scolastico 2021-2022 per facilitare l'inserimento dei nuovi iscritti, saranno i genitori ad accompagnarli nelle sezioni, è data loro la possibilità di trattenersi massimo per 15 minuti per tranquillizzare il bambino al fine di rendere il distacco dalla famiglia meno traumatico.

I tempi e modalità di permanenza dei genitori saranno definiti di anno in anno.

Gli alunni della scuola **Primaria** entrano a scuola al suono della campanella, dalle ore 8:00 alle 8,15. Ad accoglierli all'ingresso c'è il docente della prima ora. Il piano dettagliato degli ingressi per classe sarà definito di anno in anno.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico sono oggetto di regolamentazione separata.

Gli alunni della **Scuola Secondaria di I Grado** entrano, dalle 7:55 alle ore 8.05. Ad accoglierli all'ingresso c'è il docente della prima ora.

Gli alunni diversamente abili che usufruiscono del trasporto comunale dovranno essere accompagnati in classe dall'assistente educativo, se presente, e/o dal collaboratore scolastico incaricato sia all'ingresso che all'uscita.

Art. 2 Uscita

Per la **Scuola dell'Infanzia** l'orario di **uscita** è così articolato:

- per le sezioni antimeridiane dalle ore 12:30 alle ore 13:00;
- per le sezioni con la mensa dalle ore 15:30 alle ore 16:00;
- per le sezioni con la mensa è prevista un'uscita post-pranzo dalle ore 13.30 alle ore 14:00

I bambini iscritti alla sezione con mensa che non intendono consumare il pasto, l'uscita è alle ore 12:00. Non è consentito non consumare il pasto oltre 5 volte al mese.

I genitori attenderanno i bambini all'ingresso della scuola, saranno i collaboratori a prepararli e accompagnarli.

Gli alunni della **Scuola Primaria e Secondaria** al suono della campana raggiungono in fila l'uscita.

Non sono consentite entrate posticipate o uscite anticipate sistematiche per l'intero anno scolastico ad eccezione degli alunni bisognosi di terapie, dietro presentazione di richiesta medico-specialistica, e/o in casi particolari adeguatamente certificati.

Non è consentito l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. I genitori sono tenuti a prelevare personalmente il proprio figlio o a delegare persona maggiorenne compilando apposita richiesta.

Art. 3 Comunicazioni scuola - famiglia

Le comunicazioni vengono fornite, in via ordinaria, attraverso la bacheca del registro elettronico. Pertanto, i genitori sono invitati all'inizio dell'anno scolastico a richiedere, in segreteria, le credenziali di accesso. Salvo casi eccezionali sono riportate sul quaderno o diario dell'alunno. Per la Scuola Primaria e Secondaria le comunicazioni a carattere personale o collettivo che provengono dai docenti della classe sono riportate sul diario o sul quaderno dell'alunno. I genitori sono tenuti a firmare tali comunicazioni con tempestività. I docenti sono tenuti a verificare eventuali inadempienze e provvedere ad un repentino sollecito.

Per la scuola dell'Infanzia gli avvisi relativi a scioperi e assemblee sindacali che determinano variazioni all'orario ordinario delle lezioni, la scuola provvede anche ad esporre avvisi alla porta d'ingresso.

Art. 4 Ritardi e assenze

Dopo le ore 8:00 gli alunni saranno comunque accolti in classe, il docente della prima ora notificherà il ritardo sul registro elettronico.

Le famiglie si impegnano al rispetto dell'orario di inizio lezioni, allo scopo di non compromettere con ritardi ripetuti l'andamento didattico.

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario alla primaria e sul registro elettronico o in casi eccezionali sul libretto personale alla secondaria.

L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

In caso di assenze superiori ai 5 giorni è opportuno preavvisare la scuola.

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alla famiglia da parte del docente coordinatore di classe/team.

Sarà inoltre inviata comunicazione alle autorità competenti in materia di controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Ai fini della validità dell'anno è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, secondo quanto stabilito dall'art.10 e dall'art.11, comma 1 e 2 del D. Lgs del 19/02/2004, salvo le seguenti deroghe previste dal collegio docenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
5. condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate in presenza di studenti seguiti dai servizi sociali e/o caratterizzati da gravi fragilità.

Art. 5 Esoneri

Gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di Scienze Motorie per l'intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore così come prevede l'attuale normativa in materia e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda solo l'attività pratica: l'alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Art. 6 Materiale ammesso a scuola
--

1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti, le lezioni e l'attività in palestra. Possono portare l'eventuale merenda per uso personale.
2. È vietato introdurre a scuola alimenti destinati al consumo collettivo, se non preventivamente concordato con l'insegnante che lo autorizza; tali alimenti devono essere rigorosamente confezionati o accompagnati da scontrino fiscale che ne accerti la provenienza. Tale scontrino sarà conservato agli atti della scuola, a cura del docente che ne autorizza l'introduzione.
3. Non è consentito portare somme di denaro a scuola e oggetti di valore. La scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti o smarrimento.
4. È vietato portare a scuola il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (smartphone, videogiochi, smartwatch etc.). E' vietato portare a scuola il cellulare e dispositivi equivalenti anche nei giorni durante i quali si effettuano uscite didattiche e visite di istruzione. Sarà consentito portare il cellulare solo su esplicita richiesta del genitore per esigenze particolari e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 7
Norme di comportamento

1. Gli alunni della Scuola Secondaria sono tenuti a conoscere, accettare e rispettare il Patto di Corresponsabilità e il presente Regolamento. Agli alunni della scuola primaria sarà fatta dagli insegnanti una sintesi comprensibile nei primi giorni di scuola.
2. Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e pianificate dal consiglio di classe.
3. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni.
4. L'utilizzo dell'ascensore (scuola secondaria) è consentito solo agli alunni con documentate problematiche di deambulazione.
5. E' fatto divieto, e verrà severamente punito, l'utilizzo in orario scolastico ed extrascolastico del cellulare, tablet o del personal computer, per diffondere immagini dell'ambiente scolastico non autorizzate ed espressioni offensive o diffamatorie verso compagni o docenti o altro personale scolastico; a maggior ragione saranno puniti gli utilizzi dei social network tesi ad emarginare, offendere o denigrare un singolo alunno da parte di un gruppo formato tra compagni di classe o di scuola (cyberbullismo).
6. La comunicazione con le famiglie per qualsiasi urgenza, è esclusivamente garantita attraverso il telefono della scuola attivo per tutto l'orario di permanenza dei ragazzi nell'Istituto.
7. Il trasgressore dovrà immediatamente riporre il cellulare spento nello zaino. In caso di ripetizione della violazione, nei confronti del trasgressore verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento.
8. Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento consono e decoroso (no canottiere, mini shorts, minigonne, infradito, etc.)
9. Al cambio di insegnante, negli spostamenti in palestra, nei laboratori, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto e educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
10. Durante l'intervallo gli alunni devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
11. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
12. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

Art. 8
Diritto di trasparenza nella didattica

1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
3. La valutazione è tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

4. Gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria devono indossare il grembiule.
5. È data facoltà al Responsabile di Plesso di stabilire, in relazione alle temperature stagionali, di non far indossare il grembiule limitatamente ai primi 20 giorni dall'inizio delle attività scolastiche ed eventualmente prima del termine delle lezioni.

TITOLO – II

DOCENTI

Art. 9 Ingresso e uscita alunni
--

1. I docenti della prima ora sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima del suono della campana e attendere gli alunni all'ingresso.
2. Per la scuola dell'Infanzia, all'uscita sarà il collaboratore ad accompagnare il bambino dalla sezione all'ingresso dove lo aspetta il genitore.
3. Al termine delle lezioni gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado sono accompagnati fino al cancello d'ingresso dal docente dell'ultima ora. In caso di assenza dell'adulto che deve prelevare il bambino, questi deve rientrare a scuola e attendere nell'atrio, affidato all'insegnante o ai collaboratori scolastici.

Art. 10 Assistenza e vigilanza in orario scolastico
--

1. Tutto il personale scolastico risponde della vigilanza degli alunni, dal momento in cui accedono nell'Istituto e durante tutta la permanenza nei locali scolastici (aula, laboratori, palestra, etc.), fino all'uscita, secondo il proprio orario di servizio.
2. Nei confronti degli allievi il personale è tenuto alla vigilanza degli alunni, finalizzata agli obiettivi educativi e atta ad impedire incidenti.
3. I docenti devono garantire la tempestività nel cambio dell'ora, e il rispetto delle modalità da mettere in atto durante la ricreazione da effettuarsi nella propria classe.
4. Durante la ricreazione, personale docente e collaboratori scolastici devono vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.
5. La merenda, rigorosamente personale, sarà consumata in classe.
6. La vigilanza degli alunni è prioritaria, pertanto il docente è sempre responsabile della classe per tutta la durata del servizio.
7. Il docente è l'unico responsabile della classe anche quando interviene un esperto esterno per fini didattici al quale si deve affiancare in compresenza.
8. I docenti non devono abbandonare l'aula durante la lezione, per l'uso della fotocopiatrice si avvarrà di collaboratori scolastici.
9. In tutti gli ordini di scuola gli insegnanti devono accompagnare gli alunni in tutti gli spostamenti interni (mensa, palestra, laboratori).
10. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
11. È vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.
12. Ogni docente ha il diritto e il dovere di intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non della classe assegnata qualora si verificano situazioni di potenziale rischio o in caso di comportamenti scorretti.

13. Per la scuola dell'Infanzia, le insegnanti devono sorvegliare gli alunni durante la mensa educandoli ad una adeguata igiene personale e ad un corretto comportamento.

Art. 11 Adempimenti connessi agli infortuni degli alunni

1. In caso di infortunio occorso a uno o più alunni, il docente presente al momento del fatto, d'intesa con la Segreteria, si curerà di:
 - a) informare le famiglie con la dovuta tempestività;
 - b) informare contestualmente Soccorso Medico e famiglia se il docente e il personale di Segreteria lo riterranno opportuno.
2. Nel caso in cui l'incidente non richieda un intervento immediato del Soccorso Medico, le famiglie avvertite provvederanno, se lo riterranno opportuno, ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a, presso una struttura ospedaliera, al fine di verificare lo stato di salute del ragazzo/a e, entro le 24 ore, dovranno consegnare presso la Segreteria della Scuola la certificazione medica affinché l'istituzione scolastica possa inviare alle competenti assicurazioni tutta la documentazione e consentire l'eventuale risarcimento.
3. Il docente presente al momento dell'infortunio produrrà una circostanziata relazione di quanto accaduto in merito all'incidente quale atto indispensabile per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità.

Art. 12 Somministrazione farmaci

Il genitore è tenuto a presentare in forma riservata certificazione utile a prevenire le emergenze (allergie, terapie particolari in corso, ecc.). In base ai dati della situazione singola verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I docenti non possono prendere iniziative personali a tale riguardo. La disciplina è oggetto di regolamentazione specifica e separata.

Art. 13 Compilazione registri
--

1. I docenti sono tenuti a tenere aggiornato il registro elettronico, garantendo che siano tempestivamente caricati i dati che siano visibili alla componente genitori e comunque non oltre le 24 ore (compatibilmente con la connessione disponibile).
2. Essi devono apporre la presa visione delle circolari e degli avvisi inseriti in bacheca del registro elettronico; devono consultare quotidianamente il proprio indirizzo di posta elettronica dove possono essere inviate altre comunicazioni di servizio.
3. I docenti devono comunicare immediatamente alle famiglie, tramite registro elettronico le note disciplinari.

Art. 14
Rapporti con alunni e famiglie

1. Ogni docente deve colloquiare con gli alunni in modo pacato senza ricorrere a forme di intimidazione, minacce, punizioni mortificanti.
2. Nella scuola Primaria il docente deve riconsegnare le verifiche scritte agli alunni, valutate entro 10 giorni dalla loro effettuazione, nella scuola Secondaria entro 15 giorni. La valutazione delle verifiche scritte e anche di quelle orali, va comunicata alle famiglie attraverso annotazioni sul registro elettronico entro massimo 24 ore dal momento dell'effettuazione per le verifiche orali e 24 ore dalla consegna della verifica scritta.
3. I docenti possono richiedere colloqui con le famiglie, nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo, seguendo le modalità deliberate dagli Organi Collegiali per le procedure ordinarie di ricevimento, sia individuale che collettivo; solo in casi eccezionali ed urgenti che riguardano una effettiva emergenza educativo-didattica, è possibile convocare i genitori al di fuori degli orari di ricevimento ordinari, seguendo le disposizioni appositamente impartite dal Dirigente o dai suoi collaboratori.
4. È fatto divieto in ogni caso di intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica, anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
5. Gli insegnanti non devono utilizzare sostanze che possono rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari, devono verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze.
6. I docenti devono comunicare al Dirigente Scolastico, con la massima tempestività gli infortuni occorsi agli alunni e devono compilare l'apposito modulo. Devono altresì comunicare al docente incaricato ASPP dell'istituto le situazioni di pericolo, da loro accertate.
7. In caso di assenza o ritardo il docente deve informare immediatamente la segreteria e la responsabile di plesso presso cui presta servizio per predisporre tempestivamente le sostituzioni soprattutto se trattasi di assenze o ritardi in giornata.

Art. 15
Norme di comportamento

1. I docenti devono curare il proprio aggiornamento culturale e professionale e devono collaborare per la realizzazione delle iniziative della scuola, assunte in base al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. Essi devono usare con cura le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola e devono riporli in ordine, segnalando eventuali guasti ai docenti responsabili.
3. I docenti non devono utilizzare per motivi personali, non autorizzati, i telefoni cellulari durante l'orario di lezione, né apparecchi fotografici se non per documentazione didattica e previo il consenso dei genitori ove vi sia un riferimento esplicito agli alunni, fatto salvo l'utilizzo di dispositivi personali per accesso al Registro Elettronico. In questo caso è bene esplicitare agli alunni il motivo dell'utilizzo
4. È vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza della scuola, sia interni che esterni. Lo stesso divieto vale per le sigarette elettroniche.

5. Tutte le persone coinvolte nell'attività didattica sono tenute ad un abbigliamento consono e decoroso.
6. L'utilizzo dell'ascensore è consentito solo al personale con documentate problematiche di deambulazione.
7. È consentita l'affissione di volantini o altro materiale solo se riguarda iniziative patrocinate dal Comune di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, o se attinenti ad attività didattiche o progettuali svolte all'interno della Scuola. In questo caso è necessario il visto del Dirigente Scolastico. La scuola predispone appositi spazi per le affissioni consentite.

TITOLO – III

GENITORI

<p style="text-align: center;">Art. 16 Patto educativo di corresponsabilità</p>

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. La scuola tutela e disciplina le relazioni con le famiglie degli alunni attraverso il Patto di Corresponsabilità che viene sottoscritto dalle famiglie al momento dell'iscrizione o massimo entro il mese di ottobre e obbliga le parti all'osservanza di quanto sottoscritto.

<p style="text-align: center;">Art. 17 Uscita autonoma degli alunni dalla scuola</p>
--

1. I genitori o adulti delegati al prelievo dell'alunno all'uscita dalla scuola sono invitati a presentarsi in orario. In nessun caso i minori possono essere affidati ad altri minori anche se parenti.
2. In caso di particolari esigenze e motivazioni, i genitori degli alunni iscritti alla classe quarta e quinta della Scuola Primaria e alla classe prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di I Grado, possono richiedere mediante la compilazione di un apposito modulo l'uscita autonoma del proprio figlio da scuola per raggiungere l'abitazione, previa valutazione del contesto specifico a cura della famiglia (condizioni e contesto territoriale e ambientale, età e grado di maturazione dell'alunno). Nel caso in cui la richiesta venga accolta il dovere di vigilanza da parte del personale scolastico cessa nel momento in cui il discente termina le ore di lezione.
3. In caso di emergenza o uscita fuori orario, anche l'alunno in possesso di autorizzazione dovrà essere prelevato da un genitore o da un adulto fornito di delega.
4. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento in seguito a episodi o eventi che facciano venire meno i requisiti richiesti.

<p style="text-align: center;">Art. 18 Doveri dei genitori verso la scuola</p>
--

Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:

1. Trasmettere ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.
2. Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno.
3. Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul quaderno e/o diario e sul registro elettronico.

4. Partecipare con regolarità alle riunioni previste.
5. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola.
6. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.
7. Attivarsi affinché l'alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici.
8. Curare che l'alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente.
9. Responsabilizzare i propri figli al rispetto dell'ambiente scolastico e dei materiali della scuola.

Art. 19 Colloqui con gli insegnanti
--

I colloqui tra genitori ed insegnanti avvengono attraverso le seguenti modalità:

- a) assemblea generale per l'accoglienza ed altre assemblee in occasione di particolari esigenze;
- b) assemblea generale per l'elezione dei rappresentanti genitori;
- c) colloqui individuali convocati dall'Istituzione Scolastica nei seguenti periodi: dicembre e aprile;
- d) colloqui individuali convocati dall'Istituzione Scolastica per la consegna della scheda di valutazione Primaria e Secondaria: febbraio e giugno;
- e) nella Scuola dell'Infanzia per brevi colloqui informali le insegnanti sono disponibili al momento dell'accoglienza e dell'uscita.

Per tutti gli ordini di scuola, qualora si rendessero necessari colloqui in tempi diversi, viene concordato con il genitore interessato un appuntamento, in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art. 20 Consultazione delle verifiche
--

1. I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado possono consultare tutte le verifiche direttamente a scuola, durante l'orario di ricevimento dell'insegnante della materia o in orario concordato con lo stesso.
2. Il rilascio di fotocopie delle verifiche sarà consentito secondo le procedure e le modalità previste dalla vigente normativa sull'accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 21 Accesso ai genitori ai locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. Si invitano i genitori, durante le assemblee ed i colloqui con gli insegnanti, a non portare con sé i propri figli, sia per motivi di sicurezza in quanto non è prevista la vigilanza da parte del personale scolastico, sia per evitare disturbo alle attività in corso. Lo stesso dicasi per i collegamenti online.
4. I docenti promotori delle manifestazioni con apertura al pubblico (manifestazioni conclusive di progetti, percorsi laboratoriali, spettacoli...) dovranno richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, indicando il numero massimo di visitatori previsti. Ciò al fine di verificare, per motivi di sicurezza, la capienza dei locali designati per la manifestazione.

Art. 22 Diritto di assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste e compatibilmente con la normativa antiCovid dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.lgs 16 aprile 1994, n.297). Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
2. L'assemblea dei genitori può essere:

a) di sezione/classe

È convocata dal Dirigente Scolastico con preavviso di almeno 5 giorni.

La convocazione può essere richiesta in forma scritta:

- dagli insegnanti;
- da uno o più rappresentanti dei genitori della sezione/classe;
- da un quinto delle famiglie degli alunni di una sezione/classe ed è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe.

L'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. Uno dei membri redige un verbale della seduta e copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.

Possono partecipare alla riunione, con diritto di parola, il DS e gli insegnanti di classe di plesso

La convocazione può essere richiesta per iscritto:

- dalla metà degli insegnanti di plesso;
- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso;
- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso;
- la metà del totale dei rappresentanti del plesso per la Secondaria ed è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe eletto dall'assemblea;

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente e copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di plesso.

b) d'Istituto

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta per iscritto con preavviso di almeno 7 giorni:

- dal Dirigente scolastico;
- dal Consiglio d'Istituto;
- da 50 genitori o da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti ed è presieduta da uno dei genitori componenti il Consiglio dell'Istituto, d'Intersezione, Interclasse, Classe eletto dall'assemblea.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale viene inviato al Dirigente Scolastico.

Possono partecipare alle riunioni con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

Art. 23 Sciopero del personale scolastico
--

In caso di sciopero del personale, la scuola tramite apposita comunicazione avviserà con anticipo le famiglie dell'impossibilità di garantire la regolarità del servizio scolastico.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 24

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici, sotto la responsabilità, del DSGA, collaborano efficacemente con il Dirigente Scolastico, il personale docente ed il personale amministrativo per facilitare il miglioramento della vita scolastica.
2. Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate; inoltre devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici devono:
 - a) vigilare l'ingresso e l'uscita degli alunni;
 - b) rimanere nel plesso, o nel piano o nel corridoio loro assegnato durante l'orario delle lezioni, per essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;
 - c) collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo;
 - d) comunicare immediatamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula per evitare che la classe resti incustodita;
 - e) favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili;
 - f) vigilare, in collaborazione con gli insegnanti, sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - g) riaccompagnare in classe gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - h) sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 - i) impedire con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi;
 - j) collaborare con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella comunicazione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
 - k) rendersi disponibili in caso di necessità di fotocopie;
 - l) evitare di parlare ad alta voce;
 - m) non fumare in tutti gli spazi di pertinenza della scuola, sia interni che esterni. Lo stesso divieto vale per le sigarette elettroniche;
 - n) indossare un abbigliamento consono e decoroso;
 - o) tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili;
 - p) non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Dirigente D.S.G.A.;
 - q) provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

- r) impedire alle persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, di entrare nei locali scolastici. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori;
 - s) prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi o dei consigli d'istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
 - t) prontamente comunicare, ai Docenti e/o al Dirigente Scolastico e/o in Segreteria, eventuali situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo.
4. I collaboratori accolgono i genitori dell'alunno minore, che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata ed il docente in servizio in quell'ora provvederà ad annotarlo sul registro di classe.
 5. Nella Scuola dell'infanzia il collaboratore scolastico di turno accompagna i bambini ai servizi igienici.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

- a) che tutte le luci siano spente;
- b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- c) che siano chiuse le serrande, le finestre e le porte delle aule;
- d) che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;
- e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 25

Ruolo del personale amministrativo

Il personale Amministrativo, nell'ambito di specifiche mansioni, svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con tutte le altre componenti della scuola.

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza in quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Il Personale Amministrativo:

1. cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge;
2. collabora con i docenti;
3. rispetta l'orario di servizio;
4. non utilizza i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici personali (iPad, smartwatch...) nell'ambiente di lavoro;
5. indossa un abbigliamento consono all'ambiente di lavoro;
6. non fuma all'interno degli spazi destinati alla scuola e nelle aree esterne di pertinenza. Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche;
7. rispetta le scadenze e le procedure per le pratiche di competenza.

TITOLO – VI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 26 Violazioni da parte del personale
--

1. Per le violazioni da parte del personale Docente, Ausiliario e Amministrativo saranno irrogate le sanzioni disciplinari previste dall'attuale normativa vigente, secondo le procedure e le competenze previste dalla legge.

Art. 27 Violazioni da parte dei genitori

1. Le violazioni al presente Regolamento da parte dei genitori costituiscono una grave mancanza educativa nei confronti degli alunni e dell'istituzione scolastica, pertanto sono da biasimare e stigmatizzare.
2. Nei casi più gravi di non partecipazione alla vita scolastica, soprattutto in occasione di provvedimenti disciplinari a carico dei figli, è a discrezione del Dirigente Scolastico comunicare ai Servizi Sociali di competenza le gravi mancanze in materia di responsabilità genitoriale.

Art. 28 Violazioni da parte degli alunni e sanzioni
--

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. In presenza di atteggiamenti gravemente rischiosi, oggettivamente inaccettabili, si rende necessario adottare
2. provvedimenti disciplinari, al fine di proteggere l'ambiente scolastico.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione e all'età dell'alunno.
5. Devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
6. In ogni caso non sono ammesse note per gruppi indistinti di alunni (es. note di classe).

CAPO I

SCUOLA PRIMARIA

Art. 29

Mancanze lievi e sanzioni disciplinari

1. Mancanze lievi:
 - a. presentarsi in ritardo alle lezioni (sarà cura dell'insegnante verificare con i genitori eventuale responsabilità in merito a tale mancanza);
 - b. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico e dei compiti assegnati;
 - c. spostarsi senza motivo e senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;
 - e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività.
2. Per le mancanze lievi si prevedono i seguenti interventi educativi da parte del docente e del team dei docenti nel seguente ordine:
 - a. Richiamo verbale;
 - b. Comunicazione scritta alla famiglia attraverso il registro elettronico o diario.

Art. 30

Mancanze medie e sanzioni disciplinari

1. Mancanze medie:
 - a. rendersi protagonisti di interventi inopportuni (gesti e parole) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
 - b. rifiutarsi di eseguire i compiti e gli incarichi assegnati a scuola e a casa.
2. Per le mancanze medie si prevedono i seguenti interventi educativi da parte del docente e del team dei docenti nel seguente ordine:
 - a. comunicazione scritta alla famiglia attraverso il registro elettronico o il libretto personale;
 - b. nota nel registro di classe elettronico;
 - c. convocazione dei genitori.

Art. 31

Mancanze gravi e sanzioni disciplinari

1. Mancanze gravi:
 - a. portare a scuola foto e immagini non adatte al contesto scolastico;
 - b. utilizzare telefoni cellulari o dispositivi equivalenti durante le attività scolastiche;
 - c. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d'Istituto;
 - d. falsificare firme o valutazioni;
 - e. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali altrui;
 - f. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;

- g. offendere intenzionalmente con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
 - h. agire con violenza fisica; atti di bullismo e cyberbullismo.
2. Per le mancanze gravi e per reiterazione delle altre mancanze si prevedono i seguenti interventi educativi da parte del docente e del team dei docenti nel seguente ordine:
- a. convocazione del genitore da parte del Dirigente Scolastico;
 - b. esclusione occasionale o temporanea da alcune attività di gruppo previste nella programmazione didattica della classe di appartenenza (uscite didattiche, progetti, etc.);
 - c. sospensione da uscite didattiche e viaggi di istruzione;
 - d. in caso di cyberbullismo o altri comportamenti di particolare gravità si prevede segnalazione agli organi competenti.

CAPO II

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 32

Mancanze lievi e sanzioni disciplinari

1. Mancanze lievi:
- a. presentarsi alle lezioni sistematicamente in ritardo (sarà cura dell'insegnante verificare con i genitori eventuali responsabilità in merito a tale mancanza),
 - b. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti dei compiti assegnati e/o del materiale necessario;
 - c. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
 - d. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività.
2. Per le mancanze lievi si prevedono i seguenti interventi educativi da parte del docente e del team dei docenti nel seguente ordine:
- a. Richiamo verbale da parte del docente;
 - b. Richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, a giudizio del docente se la mancanza è ripetuta.

Art. 33

Mancanze medie e sanzioni disciplinari

1. Mancanze medie:
- a. rendersi protagonisti di interventi inopportuni (gesti e parole) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
 - b. rifiutarsi di eseguire i compiti e gli incarichi assegnati a scuola e a casa;

- c. disturbo del regolare svolgimento della lezione o comportamenti scorretti durante l'entrata, l'uscita da scuola e durante l'intervallo;
2. Per le mancanze medie si prevedono i seguenti interventi educativi da parte del docente e del team dei docenti nel seguente ordine:
- a. nota sul registro elettronico;
 - b. nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori.

Art. 34

Mancanze gravi e sanzioni disciplinari

1. Mancanze gravi:
- a. portare a scuola foto o immagini non adatte al contesto scolastico;
 - b. utilizzare telefoni cellulari o dispositivi equivalenti durante le attività scolastiche;
 - c. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d'Istituto; falsificare firme o valutazioni;
 - d. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali altrui;
 - e. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
 - f. offendere intenzionalmente parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
 - g. agire con violenza fisica;
 - h. atti di bullismo e cyberbullismo;
 - i. provocare incendi o allagamenti.
2. Per le mancanze gravi e per le reiterazioni delle altre mancanze si prevedono i seguenti interventi educativi:
- a. oltre alla nota disciplinare, è prevista la sospensione dall'attività didattica, che verrà stabilita in relazione alla gravità dei fatti, dal Consiglio di Classe, nella sua componente allargata, sino ad un massimo di 15 giorni;
 - b. la sospensione dall'attività didattica per la durata superiore a un giorno preclude automaticamente dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e su parere del Consiglio di Classe, anche ad una o più uscite didattiche;
 - c. per mancanze molto gravi (violenza privata, etc.) o per la reiterazione di mancanze gravi o per fatti che abbiano causato rischi per le persone o le cose (incendi e allagamenti), è previsto un allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni; in questo caso la sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto;
 - d. per gli atti di cyberbullismo o altri episodi di particolare gravità sono previste segnalazioni agli organi giudiziari competenti;
 - e. in tutti i casi di sospensione, il Coordinatore di Classe e team docenti, anche tramite il Registro Elettronico o Classroom, assicura all'alunno l'informazione necessaria a garantire continuità con lo sviluppo in classe degli argomenti trattati, lo svolgimento dei compiti assegnati per casa.

Art. 35
Le note disciplinari

1. La nota disciplinare e la convocazione dei genitori sono decise autonomamente dal docente presente in classe o che rileva l'infrazione anche al di fuori dell'aula (durante l'intervallo, gli spostamenti, nei vari laboratori, ecc.).
2. Al raggiungimento di tre note disciplinari è prevista l'esclusione dell'alunno da una o più uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione. Le note disciplinari successive alla terza daranno corso a sanzioni di livello superiore, sino alla sospensione delle lezioni.
3. In virtù dei principi sanciti nella nostra Costituzione (art. 27.c.1), la responsabilità è personale pertanto non sono valide le "note di classe.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

<p style="text-align: center;">Art. 36 Garanzie</p>

1. Ogni alunno è tenuto alla riparazione o al rimborso di qualsiasi danno da lui volontariamente provocato, sia ai compagni sia agli altri soggetti della scuola.
2. La classe, ove non fosse individuato il responsabile, può rendersi disponibile a collaborare affinché il danno venga riparato.
3. Il Consiglio di Classe, per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni opera nella sua composizione ristretta solo a docenti, e prima di procedere sente preliminarmente l'alunno responsabile e i suoi genitori.
4. All'alunno colpito dalla sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, in un'ottica educativa, viene sempre data la possibilità di convertire parzialmente la sospensione con la riparazione personale del danno, se trattasi di danneggiamenti riparabili, o con lavori utili alla comunità scolastica, negli altri casi in accordo con i genitori dell'alunno coinvolto.
5. Il Consiglio di Classe decide le date della sospensione. Nel caso in cui si dovesse verificare l'assenza dell'alunno per motivi di salute in tali date, la sospensione sarà rinviata ad altra data, decisa dal coordinatore di classe, sentiti i docenti.

<p style="text-align: center;">Art. 37 Impugnazioni</p>

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. L'impugnazione deve essere fatta per iscritto e indirizzata al Dirigente Scolastico e riportare le motivazioni del dissenso.
3. L'Organo di Garanzia, entro 10 giorni dalla ricezione, esprime motivato parere.

<p style="text-align: center;">Art. 38 Organo di Garanzia</p>

1. L'Organo di garanzia ha la funzione di decidere in merito ai ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.
2. Tale Organo è di durata triennale ed è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da 2 insegnanti e 2 genitori nominati dal Consiglio d'Istituto.

3. Per ogni componente è prevista la nomina di un supplente che subentra nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione o il soggetto che è parte in causa del provvedimento).
4. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende annullata.
5. L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
6. Non è possibile per i componenti astenersi dalla votazione, le delibere sono assunte a maggioranza.

Le modifiche al Regolamento Disciplinare di Istituto e l'integrazione del Protocollo per la Gestione dell'Emergenza Sanitaria da Covid-19 sono state approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/09/2021 e approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/09/2021 con delibera n.3